



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

CAPITOLATO DESCRITTIVO

Concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e di alimenti preconfezionati presso la sede del Comune di Trissino per un periodo di 1 anno.

Articolo 1 – Oggetto del servizio e durata

Il presente capitolato descrive le caratteristiche principali della concessione di installazione, gestione e manutenzione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso la sede del Comune di Trissino.

I servizi dovranno essere resi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e rispondere ai requisiti della normativa vigente relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico, alla disciplina igienica della produzione e vendita di bevande e alimenti, alle norme che riguardano i distributori automatici ed alle norme fiscali vigenti in materia.

L'amministrazione comunale non garantisce un quantitativo minimo di consumi per ciascun distributore.

La durata della concessione viene stabilita in anno 1, con decorrenza dalla data di aggiudicazione. Alla scadenza la concessione non può ritenersi tacitamente rinnovata.

L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione del nuovo contraente.

Per il periodo della concessione, la ditta concessionaria deve versare al Comune di Trissino, entro il 31 dicembre del 2022, sul conto corrente della Tesoreria comunale, un canone minimo di Euro 900,00 (novecento/00) per i due distributori automatici installati a titolo di canone per la concessione del suolo presso la sede municipale e di rimborso per il consumo di energia elettrica ed acqua.

In caso di mancato pagamento del canone entro il termine sopra citato, il Comune di Trissino si riserva la facoltà di incamerare la cauzione di cui all'art. 11 e di revocare la concessione ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato.

Il canone non è soggetto ad IVA.

Articolo 2 - Caratteristiche dei distributori

Il numero dei distributori da installare è:

- nr. 1 distributore di bevande calde;
- nr. 1 distributore alimenti/snack e bevande fredde;

Qualsiasi variazione del numero dei distributori dovrà avere il consenso dell'Amministrazione comunale.

Il canone subirà variazioni in aumento o in diminuzione in misura proporzionale al nuovo numero di distributori, per il periodo di effettivo funzionamento delle macchine stesse, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

La ditta concessionaria dovrà garantire l'installazione e la gestione di distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti.

Articolo 3 – Standard qualitativi e prezzi massimi

I distributori dovranno prevedere la fornitura di:

1) Bevande calde:

- caffè in grani: macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 ad erogazione;
- cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione;
- caffè e cappuccino decaffeinati;
- caffè e cappuccino d'orzo;
- caffè ginseng;
- latte: grammatura minima gr. 8 ad erogazione;
- the: almeno gr. 14 di the in polvere ad erogazione;
- cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere ad erogazione.

Il caffè deve essere di ottima qualità con almeno il 70% di miscela qualità arabica e 30% di qualità robusta, ovvero di "prima miscela bar" macinato all'istante e ciascuna erogazione dovrà contenere minimo 7 grammi di caffè, come sopra.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, ad eccezione del the e della cioccolata che sono già zuccherate, che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

Il prezzo per le bevande calde non potrà essere superiore a Euro 0,40.

2) Bevande fredde:

Thè, bevande analcoliche gassate e non e succhi di frutta nelle confezioni di seguito indicate:

- the e bevande gassate e non: lattina, contenuto minimo ml. 330;
- Acqua frizzante e non;

3) Alimenti preconfezionati

n.	Prodotto	Peso minimo gr.
1	Patatine vari gusti	25
2	Croccantelle/taralli/schiacciatelle	40
3	Crackers vari gusti	50
4	Frutta secca	20
5	Snack dolci vari gusti	60
6	Snack al cioccolato (tipo kinder bueno)	40
7	Snack merendina (tipo kinder delice)	40
8	Biscotti vari gusti	55
9	Crostatine vari gusti	42
10	Wafer vari gusti (tipo Loacker)	45
11	Panini farciti	80
12	Tramezzini farciti	80

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato “consumare preferibilmente entro il ...” dovrà comunque non essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.

La ditta concessionaria può inserire nei distributori anche altri prodotti oltre a quelli sopra elencati.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla ditta concessionaria l’inserimento di altri prodotti nel corso della concessione a prezzi da concordarsi.

In particolare, il distributore di alimenti dovrà contenere almeno il 50% alimenti “salati”.

Articolo 4 – Durata, valore e canone della concessione

La concessione avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione del servizio.

Il valore stimato della concessione per l’intero periodo è di € 4.700,00 IVA esclusa. Il valore presunto dell’affidamento deriva da una stima del fatturato medio annuo.

Il canone non è soggetto ad IVA. Viene corrisposto annualmente a titolo di rimborso per le utenze elettriche e di acqua.

Articolo 5 – Installazione e gestione dei distributori automatici

La ditta concessionaria deve effettuare a propria cura e spese l’installazione e gli allacciamenti dei distributori nei vari siti, nel numero indicato all’articolo 2 (i distributori saranno collocati negli spazi già adibiti a sede di distributori automatici).

La ditta concessionaria deve installare i distributori automatici entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto. L'installazione e gli allacciamenti dei distributori dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Le apparecchiature dovranno essere delle migliori case produttrici. Su ogni distributore automatico deve essere chiaramente indicato il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono o email/PEC la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti, segnalazione di prodotti o resto esauriti.

La ditta concessionaria deve provvedere alla pulizia interna ed esterna dei distributori, in modo tale da assicurarne l'ottimale condizione igienica, nonché provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta concessionaria deve gestire i distributori automatici senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, eseguendo con la massima celerità le eventuali riparazioni, ed intervenendo entro e non oltre le 24 ore nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti ovvero effettuando l'assistenza tecnica entro e non oltre le 24 ore nel caso di segnalazione di guasti.

La ditta concessionaria deve sostituire il distributore automatico guasto o danneggiato gravemente con altro distributore simile, entro 72 ore nel caso in cui non sia possibile un ripristino della normale funzionalità dello stesso.

La ditta concessionaria deve assicurare la fornitura ai distributori automatici, senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, delle bevande calde, delle bevande fredde e degli alimenti preconfezionati riportati all'articolo 3.

La ditta concessionaria deve eseguire gli interventi di manutenzione e di fornitura dei distributori durante gli orari di apertura degli edifici comunali e a mezzo di propri dipendenti muniti di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel corso del contratto la ditta concessionaria può sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune di Trissino e fermo restando la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 3.

Il Comune di Trissino avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

La ditta concessionaria deve rimuovere i distributori automatici al termine del contratto.

Il Comune di Trissino si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori automatici nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico – sanitarie, ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati i medesimi distributori.

La ditta concessionaria deve rimuovere o spostare i distributori entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune di Trissino, a propria cura e spese, comprese quelle per eventuali lavori elettrici, idraulici e murari propedeutici all'installazione nel caso di spostamento.

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche del servizio.

La ditta concessionaria deve installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti indicati per ciascun sito all'articolo 2 del presente capitolato.

I distributori automatici da installare dovranno essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti (sistema di controllo H.A.C.C.P. in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 193/2007 e dal R.E. 852/2004).

I distributori automatici devono essere delle migliori case produttrici e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre devono essere predisposti consentendo una riduzione dell'utilizzo della plastica come indicato al punto 3).

I distributori automatici devono rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.

I distributori automatici devono consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a cinque centesimi di Euro € 0,05) o, in alternativa, erogare il resto o entrambe le soluzioni. I distributori dovranno essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta; la ditta concessionaria deve consegnare gratuitamente agli utenti la chiave/card magnetica ricaricabile per l'utilizzo dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale di € 5,00. La ditta concessionaria rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione, che sarà resa al momento della restituzione della chiave/ card magnetica.

Articolo 7 Esenzione responsabilità del Comune di Trissino

Il Comune di Trissino è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Il Comune di Trissino è sollevato da qualsiasi responsabilità di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori automatici, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi, i cambiamonete o altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria presso l'edificio comunale.

Il Comune di Trissino è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti della ditta concessionaria nei confronti dei fornitori della merce a lei destinata.

Articolo 8 – Polizze assicurative

La ditta aggiudicataria, prima dell'installazione dei distributori, dovrà esibire copia della polizza assicurativa di responsabilità civile, stipulata con compagnia di rilevanza nazionale e per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Comune di Trissino per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

Agli effetti assicurativi la ditta aggiudicataria, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a segnalare al Comune di Trissino eventuali danni a terzi.

Articolo 9 – Penali

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune di

Trissino provvederà ad impedire l'utilizzo del distributore, mediante apposita segnalazione, fino all'avvenuto adeguamento.

Articolo 10 – Revoca della concessione

Il Comune di Trissino ha facoltà di risolvere il contratto, su semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi:

- Inadempimento di qualsiasi obbligazione prevista nel presente disciplinare, comunicata attraverso diffida ad adempiere, decorso il cui termine la ditta non abbia provveduto a darvi esecuzione;
- Sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta fornitrice per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- Accertamento della non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal fornitore nell'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, come da modelli forniti dall'ente;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- Cessione o affitto dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- Cessione del contratto;
- Sub-concessione installazione e gestione dei distributori automatici;
- Mancato pagamento dei canoni;
- aumento dei prezzi rispetto a quanto definito nell'offerta economica, che non sia stato concordato con il Comune di Trissino;
- Altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di somministrazione di alimenti, igienico-sanitaria, edilizia e fiscale.

La revoca avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Articolo 11 – Cauzione

La ditta aggiudicataria, prima dell'installazione dei distributori, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà versare presso la Tesoreria comunale una cauzione definitiva pari al canone annuo complessivo offerto per tutti i distributori, indicandone la causale del versamento.

Nel caso di inadempienze della ditta aggiudicataria, compreso il mancato pagamento del canone entro il termine indicato all'articolo 1, o di revoca della concessione come da articolo 10, il deposito cauzionale, salvo il diritto del Comune di Trissino al risarcimento di eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato in tutto o in parte a titolo di penale. La ditta aggiudicataria dovrà ricostruire o reintegrare il deposito cauzionale entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso.



Il deposito cauzionale, che sarà infruttifero, resterà vincolato per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà restituito solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

Articolo 12 – Foro competente

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in vigore in quanto non applicabili.

Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Vicenza.

Per accettazione
VENETO DISTRIBUTORI s.n.c.
di Savegnago Giuliano & C.
Via Riobonello, 13 - Tel. 0445.446250
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
P.IVA - C.F. 02279650242

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed company name and address.

